

# **BGer 2C 722/2018 vom 10. September 2018**

Bundesgericht, 2018-09-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_722\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_722_2018)

FR: TF 2C 722/2018 du 10 septembre 2018

IT: TF 2C 722/2018 del 10 settembre 2018

## **Regeste**

Mancata promozione alla terza liceo | Istruzione e formazione professionale

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

### **E. 1.2**

In dispregio dell' art. 119 cpv. 1 LTF , il quale prevede che la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza, il ricorrente ha introdotto due ricorsi separati. Al fine di non prolungare la procedura e ritenuto che la legge stessa non contempla alcuna sanzione per la violazione di tale obbligazione, il Tribunale federale rinuncia a rinviargli i gravami affinché li modifichi per renderli conformi alla norma citata (sentenza 2C\_638/2007 del 7 aprile 2008 consid. 1.2 e riferimenti dottrinali) e, in applicazione dell' art. 119 cpv. 2 LTF , congiunge le cause e tratta i due ricorsi con un unico giudizio (sentenza 2C\_638/2007 citata consid. 1.2 secondo paragrafo).

### **E. 1.3**

Giusta l' art. 113 LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale solo laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario. Occorre quindi innanzitutto esaminare se la via del ricorso in materia di diritto pubblico sia aperta.

### **E. 2**

Secondo l'art. 83 lett. t LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni - incluse, in virtù del principio dell'unità della procedura, quelle di natura procedurale come ad esempio misure cautelari ( DTF 134 II 192 consid. 1.3 pag. 195; 133 III 645 consid. 2.2 pag. 647) - concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento professionale e dell'esercizio della professione. Nella fattispecie la controversia, nel merito, si riferisce alla mancata promozione scolastica del ricorrente alla terza liceo a causa delle cinque note insufficienti ottenute, altrimenti detto concerne l'esito dei suoi esami. La vertenza ricade quindi sotto l'art. 83 lett. t LTF (sentenza 2D\_4/2018 del 12 giugno 2018 consid. 1.1). La via del ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è perciò esclusa sia per quanto concerne il ricorso concernente la mancata promozione che quello relativo alla misura cautelare richiesta.

### **E. 3.1**

Diretto contro una decisione finale ( art. 90 e 117 LTF ) emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale che presenta i requisiti di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 in relazione con l' art. 114 LTF ), il ricorso subsidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), presentato in tempo utile (art. 117 combinato con gli art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF), da una persona che ha un interesse giuridicamente protetto a ricorrere ( art. 115 LTF ) è, per contro, di principio ricevibile.

### **E. 3.2**

Con questo rimedio può tuttavia essere censurata unicamente la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il rispetto di tali diritti non è esaminato d'ufficio, come per le norme legislative federali ( art. 106 cpv. 1 LTF ), ma soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato le relative contestazioni ( art. 117 e 106 cpv. 2 LTF ). L'atto di ricorso deve perciò rispettare esigenze formali accresciute. Occorre infatti che le censure siano espone in modo chiaro e circostanziato, supportate da un'esauriente motivazione giuridica e, per quanto possibile, documentate. Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88).

### **E. 3.3**

Senonché il ricorso in esame non adempie all'evidenza dette esigenze. Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale sono le decisioni di stralcio dei gravami in sede cantonale poiché diventati privi d'oggetto o quantomeno d'interesse, ossia l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura. Ora se l'atto di ricorso espone il punto di vista del ricorrente, il quale ridiscute in gran parte il merito della causa (diritto dell'allievo a misure d'inserimento e di sostegno tenuto conto dei suoi problemi di salute; mancata assunzione dei mezzi di prova propositi; valutazione degli esami; parzialità dei docenti, ecc.), in riferimento a censure di natura costituzionale esso si limita ad una semplice menzione di alcuni principi e diritti. In altre parole l'interessato non spiega in modo chiaro e circostanziato ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che, concretamente, la Corte cantonale, giudicando che i gravami erano diventati privi d'oggetto o quantomeno d'interesse, avrebbe disatteso il diritto determinante. Affermare infatti che la decisione di stralcio per mancanza d'interesse è sbagliata poiché egli fruiva di un interesse a sapere se l'agire dell'autorità scolastica era corretto non adempie infatti le accresciute esigenze di motivazione sopramenzionate. Senza poi tralasciare che detta argomentazione corrisponde alla prassi del Tribunale federale secondo cui, in assenza di un interesse pratico attuale per la parte ricorrente, un gravame viene stralciato dai ruoli dato che il rimedio proposto non deve essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti ( DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143 e richiami). Il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito (sia per quanto concerne il gravame relativo alla mancata promozione che quello riferito alla misura cautelare) e va dichiarato inammissibile.

### **E. 4**

Per quanto precede sia il ricorso in materia di diritto pubblico che il ricorso subsidiario in materia costituzionale devono quindi essere dichiarati inammissibili secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .

### **E. 5**

Comunicazione ai rappresentanti delle parti, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 10 settembre 2018 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Aubry

Girardin La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.